

## **4. La disciplina in tema di etichettatura**

L'esigenza di tutela nel campo dell'alimentazione ha trovato conferma anche nella disciplina normativa del c.d. "controllo ufficiale dei prodotti alimentari" realizzato nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 3 Marzo 1993 N° 123, che ha dato attuazione alla Direttiva CEE 397/89.

L'articolo 1 comma 2 dello stesso decreto infatti ha testualmente individuato tra le finalità del controllo ufficiale non solo quella di "prevenire i rischi per la pubblica salute", ma anche quella di "proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, assicurando la lealtà delle transazioni commerciali". In tal modo si è voluto riconoscere a favore del consumatore un diritto ad una corretta informazione pari a quello della sicurezza del prodotto alimentare.

L'articolo 2 del D. Lgs. 123/93, nell'individuare i campi di applicazione del controllo ufficiale, rappresentata dall'attività di ispezione, fa espresso riferimento anche all'"etichettatura" ed alla "presentazione dei prodotti alimentari".

### **4.1 LA DISCIPLINA DELL'ETICHETTATURA DEL PRODOTTO ALIMENTARE**

Questa materia, fatte salve le norme specifiche riferite ai singoli prodotti alimentari, è stata originariamente interessata dall'articolo 8 della Legge 283/62, dal D.P.R. 322/82 ed infine dal D. Lgs. 109/92 modificato dai D. Lgs. 68/00 e 259/00, oltre che dal D. Lgs. 181/03 attuativo della Direttiva CEE 2000/13 il quale ha modificato lo stesso D. Lgs. 109/92.

Fino all'avvento del D. Lgs. 109/92 la disciplina era piuttosto scarna; quest'ultimo provvedimento si compone di una parte generale e di numerosi articoli concernenti una vasta gamma di prodotti alimentari.

Attualmente la violazione delle prescrizioni in tema di etichettatura riceve una tutela di carattere amministrativo, a meno che non vengano integrati gli estremi della frode in commercio tutelata dagli articoli 515 e ss. del Codice Penale, mentre fino all'entrata in vigore della Legge 689/81 con cui è stato avviato il processo di depenalizzazione delle infrazioni minori, attuato pienamente con il D. Lgs. 507/99, anche la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8 della L. 283/62 costituiva reato.

Merita di essere altresì menzionato il D. Lgs. 77/93 concernente l'etichettatura nutrizionale dei prodotti

alimentari, dettando una disciplina facoltativa, nel senso che le corrispondenti indicazioni informative non devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta, diversamente dalle prescrizioni ordinarie di cui al D. Lgs. 109/1992, così come modificato dal D. Lgs. 181/03.

Non deve in ultimo tralasciarsi il D. Lgs. 67/00 il quale, ha ammesso seppur entro certi limiti la pubblicità comparativa, rivoluzionando le preesistenti concezioni in tema di propaganda.

#### 4.2 IL DECRETO LEGISLATIVO 109/92

Questo Decreto, successivamente modificato dal D. Lgs. 181/03, regola l'etichettatura del prodotto alimentare, la sua presentazione e la relativa pubblicità. L'etichettatura può pertanto considerarsi come l'insieme delle informazioni che identificano il prodotto alimentare nei vari aspetti della composizione, della provenienza, della curabilità, della quantità; la sua definizione è racchiusa nell'articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto stesso ove per etichettatura si intende:

*“...l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano*

*direttamente sull' imballaggio o su un' etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli artt. 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.”*

La presentazione è invece la modalità con cui un determinato genere viene presentato al consumatore, secondo l'elencazione offerta dal comma 2 lettera c)

dell'articolo 1:

*“ - la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;*

*- il materiale utilizzato per il loro confezionamento;*

*- il modo in cui sono disposti sui banchi;*

*- l'ambiente nel quale sono esposti;”*

Il testo del decreto sempre all'articolo 1, comma 2 lettera b), offre anche la definizione di prodotto alimentare confezionato, che deve essere inteso come:

*“... l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in*

*modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”.*

Questa nozione presuppone la necessità di una lacerazione del materiale di confezionamento perché si possa modificare la sostanza alimentare; la modifica può essere non solo di carattere merceologico, ma anche microbiologico, per cui deve reputarsi non confezionato un prodotto il cui imballaggio consenta questo tipo particolare di modifica senza che intervenga una lacerazione dell'involucro. La Corte di Cassazione è intervenuta riguardo all'involucro di tipo forato per formaggi freschi a pasta filata, concludendo insussistente in tal caso la nozione di confezionamento: il passaggio di liquido di governo dall'interno all'esterno della confezione o viceversa, rende infatti in tal modo possibile la contaminazione della sostanza alimentare medesima.

In ultimo, l' articolo 1 comma lettera d) offre anche la nozione di prodotto alimentare preincartato come:

*“...l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita”.*

L'articolo 2 del Decreto, pur essendo dedicato all'ingannevolezza del messaggio pubblicitario, non offre una compiuta definizione di pubblicità; si è allora cercato di ricavare questa definizione desumendola in senso negativo da ciò che non costituisce strettamente etichettatura o presentazione del prodotto alimentare come per esempio messaggi televisivi e radiofonici, pubblicità sui giornali, cartellonistica stradale, etc.....

Una esatta definizione di pubblicità è al contrario contenuta nel D. Lgs. 74/92 all'articolo 2 comma 1 lettera a) oltre che nella Delibera del 26.07.2001 del Autorità Garante per le Telecomunicazioni, ove è richiamata espressamente qualsiasi forma di messaggio trasmesso per radio, televisione, tramite la stampa, al fine di promuovere la presentazione ed il commercio di un determinato prodotto.

Venendo ora al campo di applicazione del D. Lgs. 109/92, giova sottolineare che questo Decreto si indirizza” *ai prodotti alimentari destinati al consumo, con esclusione di quelli destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché ai semilavorati non destinati al consumatore*”

(articolo 17, comma 1); trattasi in ultima analisi di prodotti finiti. Ossia pronti per essere utilizzati, anche se ancora necessitanti di manipolazione e preparazione prima della somministrazione.

E' importante inoltre tenere presente che l'articolo 1 comma 2 lettera e), considera consumatore non solo il singolo individuo, ma anche i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre analoghe collettività.

Di rilievo è il fatto che l'etichettatura ovviamente, non viene esaminata dal cliente del ristorante o da chi viene alimentato in una collettività; questo potrebbe dare origine a problemi solo in parte risolti dal legislatore: infatti se per esempio è obbligatorio indicare nel menù di un ristorante se il pesce sia o meno congelato, non altrettanto è stabilito per la pasta non di semola di grano duro.

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione in una pronuncia contenuta nella sentenza N° 9755 del 08.11.1996.

#### 4.3 ARTICOLO 2 E PUBBLICITA'

*“1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore.*

*Esse devono essere effettuate in modo da:*

*a) non indurre in errore, l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità , sulla conservazione, sull' origine o provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso.*

*b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;*

*c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;*

*d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.*

IL contenuto di questo articolo è analogo a quanto statuito dall'articolo 13 della Legge 283/62; si è a lungo discusso se lo stesso articolo 13 debba ritenersi abrogato in virtù del principio di specialità basato sulla prevalenza della norma di carattere amministrativo di tipo specifico, rispetto alle fattispecie penali. Orbene, avuto riguardo del processo di depenalizzazione attuato completamente con il D. Lgs.



507/99 il quale ha investito anche la Legge 283/62 eccezion fatta per quanto riguarda gli articoli 5, 6 e 12, lo stesso articolo 13 dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato.

Anche qualora fosse stata mantenuta nell'ambito del Decreto la c.d. "clausola di riserva penale" eliminata dal D. Lgs. 68/00, un qualsiasi richiamo alla disciplina penale, non potrebbe comunque essere rivolto ad una norma ormai depenalizzata; tuttavia, l'abrogazione dell' articolo 13, è esclusivamente di natura parziale, in quanto il D. Lgs. 109/92 si rivolge unicamente a prodotti alimentari "finiti", mentre l'articolo 13 assume una portata di carattere generale, per cui continua a trovare applicazione verso quei generi che non costituiscono un prodotto finito.

#### 4.4 ARTICOLO 3 ELENCO DELLE INDICAZIONI DEI PRODOTTI PRECOFENZIONATI

*“ 1 Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:*

- a) la denominazione di vendita;*
- b) l'elenco degli ingredienti;*

- c) *la quantità netta o, nel caso di prodotti precofenzioanti in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;*
- d) *il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;*
- e) *il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;*
- f) *la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;*
- g) *il titolo alcolimetrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume;*
- h) *una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;*
- i) *le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;*
- j) *le istruzioni per l'uso, ove necessario;*
- m) *il luogo di origine o provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;*

*m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art.8.*

*2 Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.*

*3 Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.*

*4 Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.*

*5 Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento.*

*5 bis Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m.*

Per denominazione di vendita deve intendersi la qualificazione merceologica della sostanza alimentare: Il

decreto, nel successivo articolo 4 disciplina questo aspetto tenendo conto delle ambiguità che talune denominazioni merceologiche di determinati generi alimentari presentano da un paese all'altro. E' fondamentale che le denominazioni siano formulate in maniera tale da scongiurare ogni pericolo di confusione con generi alimentari simili.

Ugualmente importante è l'indicazione dell'elenco degli ingredienti, problema approfondito negli articoli 5, 6, 7 e 8: principio fondamentale in materia è quello che vuole gli ingredienti riportati in ordine decrescente considerandone il peso al momento della loro utilizzazione nel ciclo di lavorazione. Regole peculiari sono previste per ingredienti di particolare significato quali l'acqua, gli additivi, gli aromi ed i coadiuvanti tecnologici.

L'articolo 10 è incentrato sul "termine minimo di conservazione", mentre l' articolo 10 bis introdotto dal D. Lgs. 181/03 sulla "data di scadenza"; con la prima espressione si designa la data fino a cui il prodotto conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione; trattasi del termine entro il quale il fabbricante garantisce non solo la piena e sicura commestibilità del prodotto, ma anche il mantenimento di

tutte le sue specifiche proprietà e caratteristiche. Decorso questo termine , il venir meno di tali proprietà è da imputarsi esclusivamente al rivenditore. Essa si concretizza nell'espressione “ da consumarsi preferibilmente entro il...”

Particolarmente delicato è il problema della valutazione penale del comportamento del rivenditore che ponga in commercio un prodotto “fuori termine”, senza fornire all'acquirente alcuna informazione al riguardo: La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2691 del 18 Ottobre 1989 e con la sentenza n. 2780 del 25 Ottobre 1989 ha ravvisato in tale comportamento gli estremi del reato di “frode in commercio” perseguibile ai sensi dell'art. 515 del Codice Penale. Una simile conclusione parte dal presupposto di considerare la garanzia offerta dal produttore come una qualità specifica ed autonoma della sostanza, a prescindere da qualsiasi indagine sulle sue effettive qualità specifiche.

La data di scadenza invece sempre secondo l'articolo 10 bis, è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato, la sua formulazione è prescritta con la dicitura “ da consumarsi entro” seguita dalla data, oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui figura la data stessa.

Il comma 5 dello stesso articolo 10 bis vieta espressamente la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

La violazione di tutte le prescrizioni contenute nel Decreto 109, comporta la comminazione di una sanzione amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto, così come innovato dal D. Lgs. 68/00 e dal D Lgs. 181/03:

*“La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.*

*La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.*

*La violazione delle disposizioni degli articoli 4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.*

*La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio”.*

Qualora non vi sia la semplice messa in vendita, ma la merce venga materialmente consegnata all'acquirente, dovranno ritenersi integrati gli estremi dell'articolo 515 del Codice Penale, a meno che il compratore stesso non abbia deliberatamente compiuto l'acquisto. Per non pochi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ravvisato in un tale comportamento la violazione dall'articolo 5 della Legge 283/62 lettera b), concernente la messa in vendita di generi alimentari in cattivo stato di conservazione, essendo sufficiente da parte del venditore l'esposizione di una confezione scaduta, a prescindere da qualsiasi verifica sulla condizione intrinseca della sostanza alimentare.

Successivamente, la stessa Suprema Corte con la Sentenza del 27 Settembre 1995 ha affermato che è possibile procedere alla contestazione di un'ipotesi di reato solo dopo aver effettuato opportuni accertamenti atti a verificare le effettive condizioni del genere alimentare; questa tesi è stata ribadita da parte della stessa Corte di Cassazione nella Sentenza n. 11909 del 4 Aprile 2006.

Si rende in ultimo necessaria una breve sottolineatura in riferimento al "luogo di origine e provenienza": il termine provenienza, in questo contesto è adoperato

impropriamente, quale equivalente del termine origine e, ovvero come indicativo del territorio, contrariamente agli articoli 515 e 517 del Codice Penale i quali, con tale espressione designano il produttore e/o il rivenditore.